

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge cui la relazione si riferisce intende soprattutto eliminare un inconveniente che, con il passare degli anni e con il moltiplicarsi delle convenzioni internazionali in materia di arbitrato, ha assunto toni sempre più gravi ed in un certo senso anacronistici.

Infatti, mentre l'articolo 812 del codice di procedura civile dispone che gli arbitri devono essere cittadini italiani, senza alcuna possibilità di deroga, sia la Convenzione di New York del 1° giugno 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, sia la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale del 21 aprile 1961, sia la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, delle quali l'Italia è parte, ed altre che per brevità qui si omettono, non contengono la limitazione di cui al citato articolo 812, consentendo, invece, che i collegi arbitrali siano formati da persone di nazionalità diversa.

Pertanto, per la notevole evoluzione degli arbitrati internazionali, vale a dire tra cittadini ed enti appartenenti a Stati diversi, i quali sono sempre più portati ad includere nei loro contratti clausole compromissorie o, in ogni caso, a rivolgersi alla Corte internazionale sull'arbitrato per la nomina di un tribunale arbitrale, l'esigenza di tribunali arbitrali con componenti di nazionalità diversa diviene sempre più pressante.

È infatti chiaro che la limitazione posta dal predetto articolo 812, mentre da un lato è ormai in aperto contrasto con le leggi italiane che hanno ratificato le Convenzioni di cui si è detto e che pertanto dovrebbero costituire tante deroghe all'articolo 812, dall'altro continua a costituire una remora per gli arbitrati nei quali una delle parti è cittadino italiano o un ente avente sede in Italia, poichè in casi del genere le parti straniere, mentre mal si adattano per comprensibili motivi ad accettare collegi arbitrali composti interamente da italiani, peraltro temono che una sentenza arbitrale emessa da un collegio composto anche da stranieri trovi difficoltà ad essere omologata e resa esecutiva in Italia a causa della nota disposizione.

Sembra pertanto necessario eliminare una norma che nell'attuale clima sociale ed economico deve ritenersi superata ed anacronistica e che tra l'altro ha dato luogo ad una situazione sempre più confusa e sconsiderata nei confronti dei Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni sulla materia e di quelli con i quali invece sussistono convenzioni che esplicitamente vanno a modificare il contenuto dell'articolo 812.

Con l'occasione è sembrato opportuno procedere anche a qualche altro ammodernamento della disciplina dell'arbitrato sia

per conseguire una certa, se pur limitata, armonizzazione con le normative internazionali cui si è fatto cenno, sia per migliorare qualche disposizione che ne sembrava meritevole.

Sono stati così modificati i numeri 5) e 6) dell'articolo 823 allo scopo di rendere più agile la fase decisoria della procedura, e ciò con particolare riguardo all'eventuale presenza di cittadini stranieri, o comunque residenti all'estero, nel collegio arbitrale.

A tale scopo si è stabilito che non occorre un'ulteriore riunione degli arbitri quando trattasi della sola sottoscrizione del lodo, potendo essi firmare nel luogo di residenza gli originali del lodo stesso.

È stato poi aggiunto un ulteriore comma all'articolo 823, il quale recita che il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Si tratta di una precisazione importante sotto due diversi aspetti. Il primo concerne la risoluzione di una vecchia disputa di dottrina circa l'atto finale che rende il lodo completo e quindi efficace. Tra le tre diverse tesi che si riferiscono rispettivamente al momento della deliberazione, della redazione del lodo e, infine, della sua sottoscrizione, è sembrato più esatto prescegliere quest'ultima, poichè soltanto con l'apposizione di tutte le firme dei componenti il collegio arbitrale l'atto diviene perfetto e quindi efficace.

Il secondo aspetto, che si riferisce alla efficacia *inter partes* del lodo, prescindendo dall'omologazione, attiene all'eventualità di lodi che le parti intendono eseguire all'estero e quindi in Paesi ove non è prevista l'omologazione o dove le modalità e, soprattutto, il termine sono diversi da quelli previsti dalla nostra legge.

Questa soluzione sembra, del resto, in piena armonia con il carattere contrattuale della deroga della giurisdizione che si attua con il compromesso o con la clausola compromissoria, carattere che, pertanto, consente maggior spazio all'autonomia privata, limitando soltanto ad alcuni aspetti estrinseci ed esecutivi l'eventuale intervento del giudice.

Coordinata con questa soluzione è la soppressione nel numero 5) dell'articolo 829 del-

la causa di nullità del lodo dipendente dal rispetto del termine per il deposito del lodo stesso.

Tale soppressione, infatti, risponde in primo luogo ad una decisa opinione della prevalente dottrina, la quale ha giustamente più volte osservato che l'inosservanza del termine di cui trattasi costituisce un ostacolo all'esecuzione del lodo e quindi un elemento estrinseco che non può incidere sulla sua validità, vale a dire sull'eventuale patologia delle sue componenti intrinseche.

In secondo luogo, la validità del lodo, anche se non depositato, risponde appunto alla filosofia, già accennata, della sua efficacia *inter partes* e, soprattutto, all'eventuale esigenza dell'esecuzione dell'atto in Paesi stranieri e con ordinamenti diversi dal nostro.

Si è poi provveduto a sostituire il primo comma dell'articolo 825 sia per concedere un termine più ragionevolmente ampio, in luogo di quello brevissimo e quasi iugulatorio oggi vigente, ai fini del deposito del lodo presso la cancelleria della pretura, sia per attribuire, non più agli arbitri, ma alle parti, il compito di depositare il lodo nella cancelleria della pretura competente, e ciò per coordinare la norma con il carattere facoltativo del deposito, dal momento che il lodo può anche essere reso esecutivo in altro Paese o non necessitare, comunque, dell'omologazione in Italia.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica, per chiarire che, nonostante i predetti ammodernamenti, tendenti tra l'altro ad un limitato coordinamento con alcuni principi che presiedono all'arbitrato internazionale, la normativa di cui trattasi fa pur sempre parte del nostro codice di procedura civile e riguarda soltanto gli arbitrati di cui si chiede l'omologazione e l'esecuzione in Italia e come tali soggetti alle regole di detto codice. Peraltro, come si è già spiegato, il nuovo sistema è organizzato in modo che anche i lodi arbitrali che, pur riguardando anche cittadini italiani, non devono essere eseguiti in Italia, hanno una loro validità *inter partes*, mentre per quanto riguarda la loro esecuzione si dovrà applicare la legge del luogo ove quest'ultima deve verificarsi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri ».

Art. 2.

I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedure civile sono sostituiti dai seguenti:

« 5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. ».

All'articolo 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compromissoria o con documento equipolente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato nel termine di un anno dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Il predetto termine ha carattere perentorio ».

Art. 4.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 823; ».